



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Senato della Repubblica – VI Commissione finanze e tesoro
(Atto Senato n. 1845)

**Contributo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’ambito
della conversione in legge del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, recante
“*Disposizioni urgenti in materia di prodotti petroliferi connessi alle crisi dei
mercati internazionali*”**

L’Autorità ringrazia per l’opportunità di partecipare, mediante il presente contributo scritto, al processo di conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 (di seguito “decreto”), in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

La recente evoluzione dei prezzi dei carburanti risente in modo significativo delle tensioni geopolitiche connesse al conflitto in corso nel Golfo Persico, area di primaria rilevanza per la produzione e il transito di idrocarburi. Le dinamiche belliche hanno determinato una contrazione dell’offerta globale e il conseguente aumento del prezzo del petrolio greggio, che si è trasmesso lungo la filiera, determinando un importante incremento dei prezzi dei carburanti al consumo.

La vulnerabilità dei mercati nazionali rispetto alle perturbazioni delle catene globali del valore nel settore dei carburanti per autotrazione è già stata esaminata dall’Autorità nell’ambito dell’indagine conoscitiva condotta in occasione dei rincari registrati a seguito del conflitto in Ucraina¹.

¹ Si veda IC54 - *I prezzi dei carburanti per autotrazione: dinamiche concorrenziali dall'estrazione alla distribuzione*, Provvedimento n. 30668, in Bollettino n. ES25 del 2023, reperibile nel sito internet www.agcm.it.

Nell'attuale contesto, il decreto rafforza i meccanismi di controllo e la trasparenza dei prezzi lungo la filiera dei carburanti al fine di prevenire fenomeni speculativi.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 coinvolgono direttamente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Autorità"). Nello specifico, le disposizioni di cui al comma 1 del suddetto articolo prevedono che i soggetti destinatari della norma devono comunicare giornalmente sia al Garante per la sorveglianza dei prezzi ("Garante") che all'Autorità i prezzi di vendita consigliati ai clienti finali o previsti per la propria rete di distribuzione e vendita. Gli stessi soggetti ne curano, inoltre, la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet. La violazione dei suddetti obblighi comporta una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

Le disposizioni di cui al comma 3 di tale articolo prevedono che il Garante individui degli "indici di anomalia" degli andamenti dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Gli operatori nei confronti dei quali siano riscontrate anomalie verranno segnalati alla Guardia di Finanza per gli opportuni accertamenti. La Guardia di Finanza, a sua volta, comunicherà gli esiti di tali accertamenti al Garante e anche all'Autorità per l'eventuale avvio di procedimenti istruttori e sanzionatori di competenza.

In queste settimane, l'Autorità ha monitorato attentamente l'evoluzione dei mercati petroliferi attraverso la partecipazione, in qualità di componente, alle riunioni della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi.

In tali occasioni, dall'analisi dell'andamento dei prezzi non sono emerse, *prima facie*, particolari criticità concorrenziali, atteso che gli aumenti praticati dai diversi operatori sono risultati eterogenei, in linea con l'andamento degli indici di riferimento internazionali e, nel complesso, generalmente inferiori a quelli rilevati in altri Paesi europei.

Inoltre, è stato assicurato un costante coordinamento istituzionale con il Garante, anche alla luce del coinvolgimento di entrambe le Istituzioni nei meccanismi di controllo definiti dall'articolo 1 del decreto. Tale coordinamento ha altresì condotto alla pubblicazione di una Comunicazione condivisa, che si allega, recante indicazioni operative sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2026.

La Comunicazione risponde alle richieste di chiarimenti pervenute da diversi operatori in merito all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione dei prezzi e alle relative modalità di trasmissione.

Con riferimento alle disposizioni del decreto che incidono direttamente sull'esercizio delle proprie competenze istituzionali, l'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito all'obbligo di pubblicazione dei prezzi sui siti internet, di cui al comma 1, dell'articolo 1.

Sul punto si rileva che, per costante orientamento antitrust, la pubblicazione dei prezzi consigliati con un elevato livello di granularità (il singolo impianto) e con una frequenza giornaliera è potenzialmente idonea a facilitare dinamiche collusive e può costituire un illecito antitrust.

Nel mese di settembre 2025, l'Autorità ha accertato un'intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione da parte di Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil, sanzionando le società per un totale complessivo di 936.659.087 euro². Ad esito della complessa istruttoria, è emerso che le società si sono coordinate per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante. Le compagnie hanno attuato contestuali aumenti di prezzo - in gran parte coincidenti - determinati da scambi di informazioni diretti o indiretti tra le imprese interessate. Il cartello è stato facilitato anche dalla comunicazione del valore puntuale della componente bio in numerosi articoli pubblicati su un quotidiano di settore.

Ciò posto, al fine di limitare i rischi di condotte collusive che possano aggravare ulteriormente le tensioni al rialzo sui prezzi dei carburanti alla pompa, l'Autorità - nella Comunicazione adottata d'intesa con il Garante - ha ritenuto opportuno indicare che la pubblicazione dei prezzi sui siti *web* delle imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto sia realizzata con modalità idonee a non consentire la precisa indicazione del singolo impianto al quale ciascun prezzo consigliato si riferisce.

In ogni caso, l'Autorità si permette di suggerire che in sede di conversione sia eliminato l'obbligo di pubblicazione sui siti *web* dei prezzi consigliati che, a fronte delle criticità concorrenziali evidenziate, non appare generare concreti benefici per i

² Si veda I864 - *Prezzo del biocarburante per autotrazione*, Provvedimento n. 31673, in Bollettino n. 38 del 2025, reperibile nel sito internet www.agcm.it.

consumatori.

Infatti, i consumatori, hanno già accesso ai dati puntuali e aggiornati quotidianamente relativi ai prezzi effettivi praticati alla pompa, gli unici rilevanti ai fini della scelta dell'impianto più conveniente.

Un'elevata trasparenza dei prezzi consigliati appare viceversa suscettibile di agevolare fenomeni collusivi tra gli operatori, anche in ragione della dimensione locale dei mercati interessati.

Nessun vantaggio traggono, inoltre, da tale pubblicità l'Autorità e il Garante, che già ricevono la trasmissione disaggregata e giornaliera di tali dati.

Infine, si ricorda che l'Autorità può esercitare i propri poteri laddove rinvenga prove idonee a configurare un illecito in violazione delle norme a tutela della concorrenza o del Codice del Consumo, con provvedimenti soggetti al controllo del giudice amministrativo.

Modalità di adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 1 del D.L. 33/2026

In merito alle modalità di adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 1 del D.L. 33/2026 (Decreto carburanti) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la sorveglianza dei prezzi forniscono le seguenti indicazioni operative:

AMBITO SOGGETTIVO

1. Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile, che comunicano giornalmente agli esercenti

- a) i prezzi consigliati di vendita; ovvero
- b) i prezzi previsti per la propria rete di distribuzione e vendita

pubblicano tali prezzi sui propri siti Internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi ("Garante") e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Autorità"), con le modalità di seguito indicate.

TIPOLOGIE DI CARBURANTE

2. L'obbligo di pubblicazione e trasmissione riguarda tutte le tipologie di carburanti per le quali viene comunicato agli esercenti un prezzo consigliato o un prezzo previsto per la propria rete di distribuzione e vendita (benzina, gasolio, GPL e metano, compreso quello proveniente da rigassificazione L-GNC e quello erogato in forma liquida GNL).

3. L'obbligo riguarda la modalità di erogazione *self* (ove non presente e operativa tale forma di vendita, l'obbligo di comunicazione va riferita alla modalità servito). Resta ferma la possibilità di comunicare su base volontaria ai medesimi fini anche i prezzi per altre modalità di vendita e per i carburanti speciali.

4. Per i carburanti speciali (diversi da quelli indicati al punto (2), ad esempio: carburanti premium, biodiesel) e per le altre modalità di vendita, le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, permangono fino a rinuncia espressa a tale facoltà.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI PREZZI CONSIGLIATI O PREVISTI PER LA PROPRIA RETE DI DISTRIBUZIONE E VENDITA

5. Gli operatori trasmettono al Garante e all'Autorità i seguenti dati, organizzati come indicato nella seguente Tabella:

Trasmissione dei prezzi

Variabile (nome colonna)	Contenuto
idImpianto	<p>Codice numerico per l'identificazione dell'impianto come comunicato dagli impianti all'Osservaprezzi Carburanti del MIMIT.</p> <p>FORMATO: [idImpianto Osservaprezzi (4 cifre)] Esempio: 1234</p>
data	<p>Data di riferimento del prezzo.</p> <p>FORMATO: [AAAMMGG] Esempio: 20260330</p>
descCarburante	<p>Tipo di carburante a cui si riferisce il prezzo. Inserire un valore tra i seguenti: gasolio, gasolio alpino, benzina, gpl, metano, gasolio speciale, benzina speciale.</p> <p>FORMATO: [tipo carburante (testo)] Esempio: benzina</p>
prezzo	<p>Prezzo, relativo al giorno indicato in data, espresso in euro a 3 cifre decimali riferito alla corrispondente unità di misura (litro in tutti i casi ad eccezione del metano che è Kg).</p> <p>FORMATO: [Prezzo espresso in euro a 3 cifre decimali] Esempio: 1,000</p>
isSelf	<p>Variabile binaria che indichi la modalità di servizio del carburante.</p> <p>FORMATO: [Variabile binaria 0,1 che indichi la modalità di servizio (1 nel caso di self- service; 0 nel caso di servito)] Esempio: 1</p>

6. Si richiede di:

- Inviare i file in formato *Excel*, utilizzando la seguente denominazione: "[Codice Fiscale della società che comunica (11 cifre)]-[AAAAMMGG]" (es: 12345678900-20260330.xlsx indica i prezzi relativi al 30 marzo 2026 della società con codice fiscale 12345678900) e
- Strutturare i dati su un unico foglio di calcolo, come da modello allegato (vedi il file esemplificativo 12345678900-20260330.xlsx).
- Riportare le variabili numeriche seguendo il formato italiano con la virgola (",") come separatore dei decimali.

- Inserire nell'oggetto delle e-mail la seguente dicitura "[Codice Fiscale della società che comunica (11 cifre)] - Comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.L. 33/2026 in data [AAAAMMGG]".

7. Si richiede di adottare le modalità sopra descritte per l'invio dei dati entro tre giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sul sito istituzionale, garantendo nelle more la trasmissione dei prezzi secondo le modalità fin qui in uso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI PREZZI CONSIGLIATI O PREVISTI PER LA PROPRIA RETE DI DISTRIBUZIONE E VENDITA

8. I soggetti di cui al precedente punto 1 curano la pubblicazione dei citati prezzi con adeguata evidenza sui propri siti Internet.

9. La comunicazione è effettuata secondo il seguente schema.

Pubblicazione dei prezzi sui siti Internet	
Variabile (nome colonna)	Contenuto
idMonitoraggio	Codice numerico definito dall'impresa per l'identificazione dell'impianto in maniera anonima, che include l'identificativo della società e un codice numerico univoco (diverso dai codici pubblicamente disponibili). Per ciascun impianto, l'idMonitoraggio deve rimanere lo stesso per tutte le comunicazioni. FORMATO: [C.F Società che comunica (11 cifre)]_[codice numerico impianto (4 cifre)] Esempio: <i>12345678900_1111</i>
Provincia	Sigla della Provincia in cui è collocato l'impianto
Data	Data di riferimento del prezzo.
Prezzo	Prezzo, relativo al giorno indicato in Data, espresso in euro a 3 cifre decimali riferito alla corrispondente unità di misura (litro in tutti i casi ad eccezione del metano che è Kg).
Tipo Carburante	Tipo di carburante a cui si riferisce il prezzo. Inserire un valore tra i seguenti: gasolio, gasolio alpino, benzina, gpl, metano, gasolio speciale, benzina speciale. FORMATO: [tipo carburante (testo)] Esempio: <i>benzina</i>

Self o Servito	<p>Variabile binaria che indichi la modalità di servizio del carburante.</p> <p>FORMATO: [Variabile binaria 0,1 che indichi la modalità di servizio (1 nel caso di self- service; 0 nel caso di servito)]</p> <p>Esempio: <i>1</i></p>
-----------------------	--

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SCHEDA ANAGRAFICA

10. Gli operatori trasmettono al Garante e all’ Autorità una scheda anagrafica contenente i seguenti dati:

Scheda anagrafica impianti	
Variabile (<u>nome colonna</u>)	Contenuto
Ragione sociale	Ragione sociale dell'impresa che invia la comunicazione
Codice fiscale	Codice fiscale dell'impresa che invia la comunicazione
idMonitoraggio	<p>Codice numerico definito dall'impresa per l'identificazione dell'impianto in maniera anonima, che include l'identificativo della società e un codice numerico univoco (diverso dai codici pubblicamente disponibili). Per ciascun impianto, l'idMonitoraggio deve rimanere lo stesso per tutte le comunicazioni.</p> <p>FORMATO: [C.F Società che comunica (11 cifre)]_[codice numerico impianto (4 cifre)]</p> <p>Esempio: <i>12345678900_1111</i></p>
idImpianto	<p>Codice numerico per l'identificazione dell'impianto come comunicato dagli impianti all'Osservaprezzi Carburanti del MIMIT.</p> <p>FORMATO: [idImpianto Osservaprezzi (4 cifre)]</p> <p>Esempio: <i>1234</i></p>
idImpianto_old	<p>Codice per l'identificazione dell'impianto eventualmente utilizzato nelle precedenti comunicazioni (se diverso dall'idImpianto comunicato dagli impianti all'Osservaprezzi Carburanti del MIMIT).</p> <p>FORMATO: [formato usato in precedenti comunicazioni]</p> <p>Esempio: <i>4321</i></p>

isConsigliato	Variabile binaria che indichi la tipologia di prezzo. FORMATO: [Variabile binaria che indichi la tipologia di prezzo (1 nel caso di prezzo consigliato; 0 nel caso di prezzo previsti per la propria rete)] Esempio: 1
Bandiera	L'insegna del distributore
Tipo Impianto	Tipologia di strada sulla quale è collocato il distributore: autostrada, strada statale, altro (al quale appartengono tutte le altre tipologie di strade).
Nome Impianto	Nome con cui si identifica l'impianto
Indirizzo	Indirizzo, numero civico
CAP	CAP
Comune	Nome del Comune in cui è collocato l'impianto
Provincia	Nome della Provincia in cui è collocato l'impianto
Latitudine*	Coordinata corrispondente espressa in gradi decimali
Longitudine*	Coordinata corrispondente espressa in gradi decimali

* Su base volontaria.

11. Si richiede di inviare, entro tre giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sul sito istituzionale, la scheda anagrafica impianti e di aggiornarla ogni qual volta vi siano modifiche, in formato *Excel*, come da modello allegato (vedi il file esemplificativo *12345678900-anagrafica.xlsx*).

12. Si invitano le società ad utilizzare la denominazione "[Codice Fiscale della società che comunica (11 cifre)]-anagrafica.xlsx" per il file contenente la scheda anagrafica.

INDIRIZZI E-MAIL PER LE COMUNICAZIONI

13. Si richiede di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Garante per la sorveglianza dei prezzi: prezzoconsigliato.garante@mimit.gov.it
- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato: protocollo.agcm@pec.agcm.it